



Studio Magnante



consulenza tributaria, societaria e lavoro



Newsletter del 10 aprile 2022 Acli Service Roma



CAF Acli

1 - ACLI SERVICE TI INFORMA - Rassegna stampa quotidiani fiscali

In questa newsletter:

1. Novità fiscali, societarie, lavoro

- DURC di congruità edilizia: richiesta, gestione e calcoli utili alla verifica della regolarità
- Lettere delle Entrate: stop alle cessioni dei bonus casa a rischio
- Unifamiliari e 110%, il Governo conferma l'ok alla proroga

2. Agevolazioni

- Bonus luce e gas: soglia ISEE innalzata a 12.000 euro

- Professionisti nella gestione Inps, dal 1° maggio domande per l'Isco del 2022
- Fondo Impresa femminile: domande dal 19 maggio
- Bonus commercio al dettaglio: dal 3 maggio la richiesta del contributo a fondo perduto

3. Adempimenti

- Associazioni culturali, resta solo la possibilità del 5 per mille con l'ingresso nel Terzo settore
- Bilanci 2021, Onlus e Enti del Terzo Settore
- Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione online dal 28 marzo
- Spese edilizie condomini: la trasmissione dei dati slitta al 19 aprile

4. Giurisprudenza fisco e lavoro

6. Scadenze

- Contributi Colf e badanti Amministratori di Condominio - comunicazione dati interventi condominiali, Dichiarazione IVA Esonero canone RAI ultra settantacinquenni ETS, APS, ODV, ONLUS redazione bilancio annuale bollo virtuale registri contabili Esterometro primo trimestre 2022

Novità fiscali, societarie, lavoro



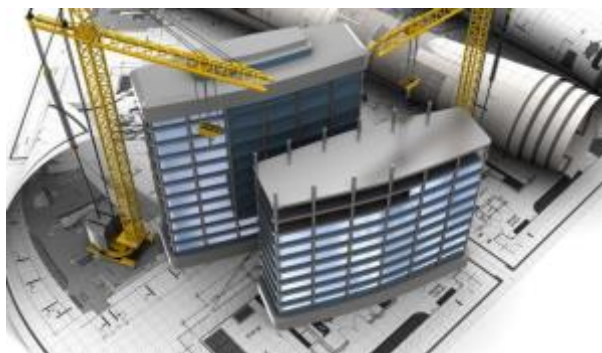
DURC di congruità edilizia: richiesta, gestione e calcoli utili alla verifica della regolarità



2 - DURC

Il DURC di congruità edilizia, obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per tutti quelli privati di importo superiore a 70.000 euro, è stato introdotto per contrastare i fenomeni di dumping contrattuale e proteggere il valore del lavoro degli addetti. La procedura per la verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera sul volume d'affari prodotto col cantiere, è effettuata in relazione agli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavoro. Le imprese devono fare attenzione, perché in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla Banca nazionale delle imprese irregolari. Inoltre, in caso di incongruità, l'azienda rischia di vedere compromessa la possibilità di fruire dei benefici in materia di detrazioni fiscali per interventi edilizi.

Lettere delle Entrate: stop alle cessioni dei bonus casa a rischio



3 - Cessione crediti

Partono le comunicazioni agli intermediari: 5 giorni per inviare i documenti. Possibile annullamento dell'opzione. Il contribuente non è tra i destinatari della missiva. Il Fisco deve chiudere l'iter entro 30 giorni.

In pratica, le Entrate stanno effettuando i controlli preventivi sulle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e i bonus ordinari, congelando per 30 giorni a titolo cautelare quelle che presentano indicatori di anomalia. Ed è qui che si inseriscono le lettere con cui l'Agenzia, nell'ordine:

- 1) comunica la sospensione del credito;
- 2) chiede una serie di documenti entro cinque giorni;
- 3) informa che, in caso di mancata risposta, «la comunicazione verrà considerata non effettuata».

Le lettere dell'Agenzia hanno fatto balzare sulla sedia più di un professionista, soprattutto perché arrivano a pochi giorni dalla scadenza del 29 aprile, entro cui è possibile cedere i bonus casa relativi alle spese del 2021. Tecnicamente, queste comunicazioni derivano dal provvedimento dello scorso 1° dicembre ([prot. 340450/2021](#)), che ha regolato i controlli preventivi introdotti dal Dl Antifrodi. I criteri di controllo non sono stati resi noti nei dettagli, ma potrebbero riferirsi, ad esempio, a precedenti irregolarità compiute dallo stesso contribuente o ad un numero esorbitante di cessioni.

Tra gli uffici che hanno inviato le missive c'è la Direzione provinciale I di Roma, ma a quanto risulta l'indicazione è partita a livello centrale.

Le richieste di informazioni sono indirizzate all'intermediario che ha trasmesso l'opzione di cessione o sconto. Soggetto che, di solito, coincide con chi ha apposto il visto di conformità. È chiaro, comunque, che i documenti richiesti sono quelli che tipicamente devono essere visionati per mettere il visto; perciò chi ha agito solo come intermediario potrebbe non essere in grado di rispondere. Tra i documenti richiesti figurano:

- il visto di conformità;
- l'asseverazione «di efficienza energetica» (da intendersi probabilmente come l'asseverazione di rispetto dei requisiti tecnici);
- le fatture relative ai lavori e alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, con i relativi pagamenti (cioè le ricevute dei bonifici);
- la Cila;
- la polizza assicurativa stipulata dai tecnici asseveratori.

Si tratta di documenti che spesso vengono archiviati dalle piattaforme per la cessione dei crediti, e comunque non impossibili da reperire. Il problema, se mai, sono i tempi, perché l'Agenzia invita a fornire i dati entro 5 giorni, e questo potrebbe mandare in seria difficoltà un intermediario che dovesse ricevere molte lettere in poco tempo. D'altra parte, lo stesso Dl Antifrodi impone alle Entrate di chiudere la procedura al massimo entro 30 giorni.

Un aspetto particolare è che tra i destinatari di queste lettere non figura – neppure in copia – il contribuente, che dunque rischia di vedersi posta nel nulla la cessione del credito senza preavviso. Tant'è vero che diversi operatori si stanno interrogando sull'opportunità o sulla necessità di avvisare subito i clienti.

Alcuni professionisti rilevano di non aver ricevuto riscontri dall'Agenzia dopo aver inviato il materiale: la regola è che, decorsi 30 giorni, la cessione si sblocca in automatico; mentre, se dovessero esserci problemi che rendono definitivo il blocco, l'iter si chiuderebbe con una comunicazione motivata che conferma l'annullamento dell'opzione, vanificando la monetizzazione

del bonus. Questa comunicazione dovrebbe essere impugnabile davanti al giudice tributario, anche se il fattore tempo giocherà a sfavore del contribuente: in attesa del contenzioso, infatti, c'è il rischio di vedere sfumare i termini che tutti gli anni vincolano le cessioni. In alternativa, il committente potrà tentare una nuova cessione del credito d'imposta, con la probabilità però di incappare in un nuovo blocco o di non trovare un acquirente disposto a comprare un credito già respinto.

Unifamiliari e 110%, il Governo conferma l'ok alla proroga



4 - Superbonus 110%

Il Governo conferma il suo impegno a spostare in avanti il termine del 30 giugno, che attualmente vincola chi sta effettuando lavori di 110% su unità indipendenti e case unifamiliari a raggiungere almeno il 30% di lavori per godere del superbonus per tutto il resto del 2022.

I lavori nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive sulla conversione del decreto Bollette hanno portato anche questa novità. «Abbiamo raggiunto un accordo con il Governo che introdurrà in un decreto subito dopo Pasqua, che dovrebbe presumibilmente arrivare in Cdm il 21 aprile, la possibilità di prorogare di qualche mese la data del 30 giugno», hanno spiegato le presidenti di commissione del Pd, Martina Nardi e Alessia Rotta.

Di fronte alle richieste dei parlamentari durante i lavori in commissione sulla scadenza di giugno, la sottosegretaria di Stato al Mef, Alessandra Sartore ha rassicurato che il Governo «si impegna a risolvere la questione» nel prossimo provvedimento già previsto dopo la chiusura del Def. Insomma, il veicolo normativo è stato individuato.

Agevolazioni



Bonus luce e gas: soglia ISEE innalzata a 12.000 euro



5 - Luce e gas

Tra le “misure urgenti” del Decreto “Ucraina” del 21 marzo 2022, ossia quelle “per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi”, finisce anche l’ISEE legato ai bonus sociali. Il caro-bollette, coi suoi livelli esponenziali nell’arco dell’ultimo mese, è forse l’effetto economico di cui le famiglie stanno maggiormente avvertendo il peso. Il Governo, quindi, nel tentativo di arginare l’esorbitante spesa sulle utenze domestiche, ha innalzato temporaneamente la soglia ISEE dei due bonus su luce e gas.

Più famiglie, in buona sostanza, potranno affacciarsi ai bonus nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022, cioè l’arco temporale individuato dall’articolo 6 del decreto (già pubblicato in Gazzetta) durante il quale, per poter usufruire dello sconto, il valore di base dell’ISEE si alza dai soliti 8.265 euro a 12.000 euro. Per l’esattezza il testo dispone che: “Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas (...) è pari a 12.000 euro”. Nulla, invece, viene indicato sull’altra soglia economica riferita ai nuclei con più di 4 figli a carico, che per ora, salvo ulteriori modifiche nell’iter di conversione in legge, resta fisso a 20.000 euro.

Va inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2021 è subentrata un’importante facilitazione in termini di procedura per la richiesta dei bonus sociali, vale a dire il decadimento dell’obbligo di presentare la domanda specifica per farseli applicare in bolletta dal fornitore. In altri termini, in presenza di un ISEE valido il cui valore sia idoneo ai requisiti del bonus, l’agevolazione viene applicata automaticamente dal gestore, senza che sia il cliente a chiederlo.

Alla luce, quindi, delle ultime novità introdotte col decreto anti-crisi, è presumibile che chiunque sia già dotato di un indicatore valido 2022 con valore non superiore a 12.000 euro, ma che

precedentemente non rientrava nei requisiti idonei perché superiore alla soglia ordinaria di 8.265 euro, inizi a vedersi applicati i bonus a cominciare dalle bollette del mese di aprile.

È chiaro infine che tutti gli altri non ancora dotati di ISEE valido, dovranno calcolarlo per verificare se rientrano o meno nel valore innalzato pari a 12.000 euro

Professionisti nella gestione Inps, dal 1° maggio domande per l'Isco del 2022



6 - Iscro

Si aprirà il 1° maggio il periodo utile per la presentazione all'Inps delle domande di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa relativa al 2022. La finestra si chiuderà il 31 ottobre.

Rivolta ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l'Isco entra nel secondo anno di sperimentazione dei tre previsti (2021-2023). La possono chiedere i professionisti che nell'anno precedente la domanda hanno avuto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi degli ulteriori tre anni precedenti. Comunque il reddito del 2021 non deve essere superiore a 8.299,76 euro. L'indennità, erogata per sei mesi, ha un importo commisurato all'ultimo reddito ma nel 2022 non può essere inferiore a 254,75 euro e superiore a 815,20 euro.

Nel [messaggio 1569/2022](#), Inps ha ricordato che chi l'ha già ottenuta nel 2021 non può presentare domanda, anche se è decaduto dalla fruizione in corso di erogazione, mentre può fare richiesta chi si è visto rigettare la domanda o se l'indennità è stata revocata dall'origine.

Fondo Impresa femminile: domande dal 19 maggio



7 - Imprenditoria femminile

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022 sono statifissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al "Fondo Impresa femminile". Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro, resi disponibili in larga parte dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L'apertura dello sportello è prevista per le 10 del 19 maggio 2022 per le imprese costituite da meno di 12 mesi, le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di 12 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. Mentre slitta alle ore 10 del 7 giugno 2022 la presentazione delle domande per le imprese costituite da almeno 12 mesi e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi.

Obiettivo del Fondo Impresa Femminile istituito dal MiSE è quello di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e la massimizzazione del contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Beneficiarie della misura sono:—le imprese a prevalente partecipazione femminile, anche in forma di cooperative e società di persone, il cui numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;—società di capitali con quote e componenti del CdA per almeno due terzi di donne;—imprese individuali la cui titolare è una donna;—lavoratrici autonome, di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, incluse le libere professioniste iscritte agli Ordini professionali ed esercenti una delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 4/2013. La misura distingue due linee di azione a seconda che le beneficiarie siano costituite da meno di 12 mesi o da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Accedono alla domanda anche le persone fisiche che un'idea d'impresa e si impegnano a formalizzare la società solo a esito positivo della valutazione.

Per le start up, le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo massimo pari all'80% delle spese ammissibili e fino a 50mila euro in caso di programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a 100mila euro.

Per le donne disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 90%. L'agevolazione si riduce al 50% delle spese ammissibili per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a 100mila e fino a 250mila euro. Per le imprese costituite da più di 12 mesi, è previsto un contributo a fondo perduto del 50% e un finanziamento agevolato del 50% a tasso zero per 8 anni, a copertura massima dell'80% delle spese ammissibili.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi è previsto un contributo a fondo perduto per le spese di capitale circolante e contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per le spese di investimento, pari complessivamente all'80%. I settori economici ammessi a finanziamento sono industria, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Tra le spese ammissibili rientrano:—impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica e relative spese di installazione, compresa la formula dello sharing economy per l'erogazione di servizi, purché siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale;—opere edili nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, comprese strutture mobili e prefabbricati, purché amovibili;—brevetti;—programmi informativi e soluzioni tecnologiche;—servizi in cloud per la gestione aziendale;—personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di

presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata;— esigenze di capitale circolante;— materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;

servizi di carattere ordinario;— affitto sede aziendale ove viene realizzato il progetto, canoni di leasing e costi di noleggio di impianti, macchinari e attrezzature;

nel limite del 20% per le imprese di nuova costituzione e per quelle costituite da non più di 36 mesi e nel limite del 25% per le imprese costituite da più di 36 mesi. I programmi devono essere realizzati entro 2 anni.

Il tetto massimo di spese ammissibili è di 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro per imprese già esistenti.

La domanda dovrà contenere il progetto imprenditoriale, il profilo dell'impresa femminile richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi e quelli economico-finanziari. La procedura di invio delle domande è accessibile attraverso la piattaforma digitale di Invitalia.

Bonus commercio al dettaglio: dal 3 maggio la richiesta del contributo a fondo perduto



8 - Negozi

Dalle ore 12.00 del 3 maggio e fino alle 12.00 del 24 maggio sarà possibile presentare istanza per la partecipazione alla domanda di contributo a fondo perduto destinato alle attività che esercitano il commercio al dettaglio. A disporlo è il decreto della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni ter. La misura ha un plafond pari a 200 milioni di euro, resi disponibili dal Fondo per il rilancio delle attività economiche. La platea di beneficiari è definita sulla base di specifici codici Ateco.

L'agevolazione spetta a condizione che il beneficiario rispetti i seguenti parametri:

- i ricavi del periodo d'imposta 2019 non devono essere stati superiori a 2 milioni di euro;
- il fatturato del periodo d'imposta 2021 deve essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del 2019.

Ulteriori requisiti richiesti al beneficiario alla data di presentazione della domanda sono:

- avere la sede legale e/o operativa in Italia;
- risultare regolarmente costituito, iscritto come attivo al Registro delle Imprese per una delle attività sopra evidenziate e individuate sulla base dei Codici Ateco;
- non essere in liquidazione volontaria ovvero sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione ai sensi dell'articolo 2, punto 18, Regolamento Ue 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001.

L'ammontare del contributo erogato è differenziato in tre fasce, commisurate a una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La prima fascia, pari al 60% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 non superiori a 400 mila euro. La seconda fascia pari al 50% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro e infine la terza fascia pari al 40 % della perdita per ricavi superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.

Il contributo può essere richiesto senza rispettare un ordine temporale di presentazione, purché la domanda sia presentata nella fascia temporale che va dal 3 al 24 maggio 2022. Nell'ipotesi di risorse insufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il Mise ha previsto la riduzione in modo proporzionale del contributo, nel rispetto delle fasce economiche dei ricavi. Il decreto specifica, inoltre, che le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo. La procedura di presentazione delle domande potrà avvenire direttamente attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero www.mise.gov.it e l'accesso potrà avvenire esclusivamente a mezzo Cns e per i soli rappresentanti legali o titolari.

Adempimenti



Associazioni culturali, resta solo la possibilità del 5 per mille con l'ingresso nel Terzo settore



9 - 2 per mille

Per le associazioni culturali salta il 2 per mille 2022 ma resta la chance del 5 per mille con l'ingresso nel Terzo settore.

Le associazioni culturali non sono infatti ricomprese tra gli enti beneficiari del 2 per mille 2022, come dimostrano anche i modelli delle dichiarazioni redditi persone fisiche pubblicati dall'agenzia delle Entrate. Resta, tuttavia, ferma la chance del 5 per mille ove le associazioni accedano al Registro

unico del Terzo settore (Runts). Con l'avvio del Runts, a decorrere dallo scorso novembre, è cambiata infatti la categoria degli enti del volontariato beneficiari del 5 per mille, sostituita da quella degli enti del Terzo settore (Ets). Con la conseguenza che possono accedere al contributo solo ove in possesso dei requisiti come Ets e siano iscritte nel Registro unico ([articolo 1 del Dpcm 23 luglio 2020](#)).

L'accesso nel Runts assume particolare rilevanza anche per il fatto che la cultura rientra espressamente tra i settori di attività di interesse generale degli Ets, sia come attività culturale di interesse sociale che attività turistica di interesse culturale ([articolo 5, comma 1, lettere i e k del Dlgs 117/2017](#), Codice del Terzo settore o Cts). Come Ets, l'associazione peraltro accede non solo al contributo del 5 per mille ma anche a tutti i benefici (fiscali e non) riconnessi a tale qualifica e previsti dal Codice del Terzo settore. Si pensi, ad esempio, alle nuove forme di amministrazione condivisa con la Pubblica Amministrazione, che si applicano in deroga al Codice appalti ([articoli 55 e successivi del Cts](#)).

A livello fiscale, l'ingresso o meno tra gli Ets assume rilievo, posto che con la definitiva operatività dei regimi fiscali del Cts – subordinati al vaglio Ue – verrà meno la possibilità per gli enti culturali di continuare a beneficiare delle agevolazioni Ires e Iva legate alla legge 398/1991 ([articolo 102, comma 2, lettera e del Cts](#)).

Altro aspetto da valutare riguarda, poi, la cumulabilità delle agevolazioni del 2 e 5 per mille. Il legislatore ha chiarito che l'accesso al 2 per mille non osta all'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, ammettendo espressamente la possibilità per le associazioni culturali di fruire di entrambi i contributi ([articolo 2, comma 5 Dpcm 16 aprile 2021](#)).

Pertanto, l'ingresso nel Runts e l'adozione della qualifica di Ets potrà essere valutato anche sotto questo profilo, giacché non farà venir meno la possibilità di fruire anche del 2 per mille, ove questo dovesse essere in futuro rifinanziato.

Bilanci 2021, Onlus e Enti del Terzo Settore

Enti del Terzo settore (Ets) e bilancio d'esercizio: quando scattano le nuove regole e per quali tipologie di enti. In vista delle imminenti scadenze per l'approvazione dei rendiconti arrivano i chiarimenti sul punto del ministero del Lavoro. Con la [nota n. 5941/2022](#), vengono affrontate le principali problematiche operative legate al deposito del bilancio d'esercizio e all'obbligo di adozione dei nuovi schemi ([Dm del 5 marzo 2020](#)).

Il documento del ministero del Lavoro distingue a seconda che si tratti di enti che si iscrivono per la prima volta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), di una Onlus, o di un'organizzazione di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps) sottoposta al processo di trasmutazione.

Per i nuovi soggetti iscritti al Runts (diversi da Odv, Aps e Onlus) l'obbligo di adozione dei nuovi modelli di bilancio scatta solo a partire dall'esercizio finanziario nel quale l'ente ha perfezionato l'iscrizione. Questo significa che laddove si tratti di un ente che abbia ottenuto la qualifica di Ets nel 2022, vi sarà l'obbligo di adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall'esercizio 2022, con il deposito presso il Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, per quegli enti che abbiano perfezionato la loro iscrizione nell'ultimo trimestre, scatta la deroga prevista in materia di bilancio sociale (si veda la [nota del ministero del Lavoro n. 5176/2021](#)). Sarà possibile redigere il bilancio

d'esercizio per la sola frazione di anno nel caso in cui vi siano delle informazioni rilevanti o in alternativa prevedere un esercizio più lungo rispetto ai 12 mesi canonici. Un principio che troverà applicazione anche per gli enti "neo costituiti" che si iscrivono nel Runts nell'ultimo trimestre finanziario del 2022.

Odve e Aps, seppur obbligati a redigere già dall'esercizio 2021 il proprio bilancio secondo i nuovi schemi, potrebbero invece trovarsi in una sorta di limbo per quanto concerne il deposito di tale documento nel Registro entro il 30 giugno di quest'anno. In tal caso, qualora il perfezionamento della loro iscrizione al Runts a seguito del processo di trasmigrazione non si sia concluso entro tale data, avranno la possibilità di depositare il bilancio d'esercizio 2021 entro 90 giorni successivi dal perfezionamento. Per quanto concerne, invece, il bilancio d'esercizio 2022, questo deve essere depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo al Runts secondo quanto previsto dal [Dm 106/2020](#).

Per quanto riguarda le Onlus, viene ribadito l'obbligo per tali enti di adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall'esercizio 2021. Questo significa che la Onlus che abbia optato per iscriversi al Runts nel corso di quest'anno (seppure per tali enti vi sia tempo fino al 31 marzo successivo all'autorizzazione Ue), potrà depositare già entro il 30 giugno 2022 il bilancio 2021 nel caso in cui abbia ottenuto la qualifica di Ets prima di tale data. Diversamente potrà ottemperare nei 90 giorni successivi al perfezionamento della propria iscrizione.

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione online dal 28 marzo



10 - Occasionali

E' in arrivo una nuova procedura telematica utile alla trasmissione, da parte del committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale, di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. La nuova applicazione sarà disponibile su Servizi Lavoro a partire dal 28 marzo.

Spese edilizie condomini: la trasmissione dei dati slitta al 19 aprile



11 - Condominio

Slitta dal 7 al 19 aprile il termine ultimo entro il quale gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati delle spese sostenute nel 2021 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per il bonus mobili ed elettrodomestici. A stabilirlo è un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2022. La nuova scadenza non ha alcuna conseguenza diretta sulla messa a disposizione della dichiarazione precompilata, che verrà messa on line a partire dal 23 maggio, anche se potrebbero verificarsi alcuni disallineamenti nei dati.

Giurisprudenza Fisco e Lavoro



Le prossime scadenze



11 aprile 2022

- contributi COLF e Badanti primo trimestre 2022

19 aprile 2022

- Amministratori di Condominio - comunicazione dati interventi condominiali

2 maggio 2022

- Dichiarazione IVA
- Esonero canone RAI ultra settantacinquenni
- ETS, APS, ODV, ONLUS redazione bilancio annuale
- bollo virtuale registri contabili
- Esterometro primo trimestre 2022